



CNA  
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi  
Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

# PARERI CNAPPC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

*Pareri espressi  
dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi  
del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni  
o stazioni pubbliche appaltanti, ecc.*

**CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi**

*concorsi.cnappc@archiworld.it  
consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it*

*Presidente: Rino La Mendola  
Consulenza Tecnica: Accursio Pippo Oliveri  
Consulenza Legale: Marco Antonucci  
Segreteria: Raffaele Greco*

**N.B.** - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)  
- per **Regolamento** di intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)



		<p>l'importo di 40.000 euro, per cui l'Amministrazione Comunale, nella redazione dell'Avviso, avrebbe dovuto rispettare l'art. 26, comma 1, secondo il quale "... quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor, nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto". In tal senso, vista la peculiarità dell'intervento che dovrà essere eseguito in un'area soggetta alla disciplina del Codice dei Beni Culturali, appare ovvia la necessità di prevedere nell'Avviso che la progettazione sia redatta da un architetto o, almeno, con la partecipazione dell'architetto.</p> <p>Nell'Avviso non si fa alcun riferimento alla qualificazione ed ai requisiti (di ordine generale e speciale) dei progettisti, in aperta violazione al sopra citato art. 26, comma 1, del Codice.</p> <p>Le procedure di sponsorizzazione in oggetto, risultano altresì carenti, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nell'avviso non è stato precisato, così come imposto dall'art. 199-bis del codice, se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, ovvero una sponsorizzazione tecnica. In questo secondo caso, l'avviso avrebbe dovuto indicare, in modo chiaro, gli elementi ed i criteri di valutazione delle offerte;</li><li>- non viene indicata l'ammissibilità o meno del subappalto (ex art. 27 Codice) e se, all'interno dei profili degli offerenti individuati, debba essere integrato il progettista con i relativi requisiti;</li><li>- non è stata rispettata la prescrizione dell'art. 199-bis del codice, in merito ai tempi entro cui i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione (60 giorni).</li></ul> <p>Tutto ciò premesso, condividendo le osservazioni espresse, in merito, da Codesto Ordine, si rileva che le procedure in oggetto sono state adottate in violazione agli artt. 26, 27 e 199-bis del Codice dei contratti, per cui Codesto Ordine vorrà segnalare all'Amministrazione Comunale di Aosta le anomalie sopra riscontrate, invitandola a sospendere, in autotutela, le procedure per la sponsorizzazione in oggetto.</p> <p>In caso contrario, ricorrerebbero gli estremi affinché Codesto Ordine possa procedere alla segnalazione delle anomalie riscontrate all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e/o ad impugnare gli atti in oggetto dinanzi al TAR competente.</p>
--	--	---